

Direzione Tecnica  
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 01 del 21 GEN. 2003

**"Disposizioni per i requisiti normativi regolamentari e tecnici del materiale rotabile"**

**Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria nazionale**

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n° 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato";

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n° 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 – recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998 n° 277, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999 n° 146, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità dell'infrastruttura e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura";

Visto l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)";

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n° 138-T del 31 ottobre 2000, recante l'atto di concessione alla "Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni" per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto il combinato disposto art. 96.1) del sopra citato D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 7 e 11 del sopra citato D.P.R. 16 marzo 1999 n. 146;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n° 247/VIG3 emanato dal Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 luglio 1998 n. 277, così come modificato dall'art. 7 comma 1 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 146;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rece Ferrovie dello Stato S.p.A. Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. Euro 10.722.011.639

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. n. 01585570581

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
COMPOSTA DI N° 20 PAGINE

Disposizione è composta di n° 20 pagine





Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n° 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la Disposizione del Direttore della Divisione Infrastruttura N°14/2000 del 27 aprile 2000 relativa alle "Disposizioni per i requisiti normativi regolamentari e tecnici del materiale rotabile";

Vista la Disposizione del Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale N°12/2001 del 15 giugno 2001 relativa alle "Modifiche ed integrazioni alla Disposizione del Direttore della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A. N°14/2000 del 27 aprile 2000";

Vista la relazione RFI/TC.CS.NS/1599/2002 del 21 novembre 2002 del Responsabile della struttura Certificazione Sicurezza Imprese Ferroviarie della Direzione Tecnica ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 96 del D.P.R. 753/1980 e agli artt. 7 e 11 del D.P.R. 146/1999.

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta normativa;

#### DELIBERA

**Art. 1** La presente disposizione relativa alle "Disposizioni per i requisiti normativi regolamentari e tecnici del materiale rotabile" elenca i testi normativi e regolamentari interessanti la sicurezza dell'esercizio ed il trasporto in vigore sulla Rete Ferroviaria Italiana (allegato n.1) e le norme di riferimento per la definizione dei requisiti costruttivi (allegato n.2) del materiale rotabile nuovo o che non ha mai circolato sulla Rete Ferroviaria Italiana stessa.

La gestione del transitorio per il materiale rotabile già immesso in servizio sarà trattata con apposite disposizioni del gestore infrastruttura.

**Art. 2** La presente disposizione stabilisce, per il materiale rotabile, la documentazione da produrre per la verifica della compatibilità tecnica e della congruenza normativa agli standard di sicurezza stabiliti dalle Norme CEN, CENELEC, ETSI, UNI, CEI (queste ultime due per quanto non in contrasto con le norme europee) e dalle Fiche UIC, riferite all'ultima versione in vigore (allegato n.3), nonché i requisiti particolari per la messa in servizio sulla Rete Ferroviaria Italiana (allegato n.4).





Essa inoltre stabilisce le condizioni per la verifica tecnica di ammissibilità del materiale rotabile motore e rimorchiato, anche ai fini dell'omologazione, secondo procedure stabilite.

**Art. 3** Non possono essere apportate modifiche costruttive agli organi di sicurezza del materiale rotabile – rodiggio, carrelli, sistemi frenanti, apparecchiature di bordo per la sicurezza della condotta dei treni, organi di trazione e repulsione, organi di sicurezza dei circuiti elettrici e loro messa a terra, porte e relativi dispositivi, telaio (cassa e strutture portanti) – né varianti ai piani di manutenzione degli stessi se non preventivamente approvate dal Gestore dell'Infrastruttura.

Ogni componente, in sostituzione o in aggiunta per interventi di modifiche o manutenzione ai rotabili già omologati e circolanti sulla Rete Ferroviaria Italiana, deve essere conforme ai requisiti della presente disposizione.

**Art. 4** Gli allegati N°1, N°2, N°3 e N°4 costituiscono parte integrante della presente disposizione.

**Art. 5** Sono abrogate la disposizione del Direttore della Divisione Infrastruttura N°14/2000 del 27 aprile 2000 e la Disposizione del Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale N°12/2001 del 15 giugno 2001.

**Art. 6** Ai sensi degli artt. 7 e 11 del D.P.R. 16 marzo 1999, n.146 i requisiti della presente disposizione, devono essere soddisfatti per l'accesso sulla Rete Ferroviaria Italiana nonché per il conseguimento ed il mantenimento del Certificato di Sicurezza.

Roma **21 GEN. 2003**

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.  
Il Responsabile della Direzione  
Tecnica

Michele Elia

